



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 162 del 17 febbraio 2016

Oggetto: provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190
procedimento UVMAC/PO/2337/2015

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 febbraio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Vista la delibera n. 146 del 18 novembre 2014, con la quale l'Autorità ha disciplinato l'esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti e provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, ha individuato i presupposti del potere d'ordine;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72/2013;

Viste le decisioni assunte dal Consiglio nelle adunanze del 13 gennaio 2016 e del 17 febbraio 2016;

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio UVMAC – Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione, nei confronti della Società Asia Napoli S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico e nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dal quale è emersa la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento per l'emanazione di un provvedimento d'ordine volto alla rimozione dell'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione conferito al Dr. [omissis], dirigente fuori ruolo a tempo determinato presso Asia Napoli S.p.A., ai sensi del paragrafo 5.1 della richiamata delibera n. 146/2014;

Vista la prima diffida a provvedere inviata con nota prot. 8611 del 19/01/2016 con cui il responsabile del procedimento dell'Autorità ha rappresentato che il Dr. [omissis] non avrebbe dovuto rivestire il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione in quanto non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione e diffidato la Società Asia Napoli S.p.A. a voler conformare il proprio comportamento a quanto previsto dalla normativa, procedendo, in particolare, al conferimento dell'incarico *de quo* secondo quanto disposto dalla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 – paragrafo 2.1.2 – che nella residuale ipotesi in cui i dirigenti della Società siano in numero così



Autorità Nazionale Anticorruzione

limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, consente l'individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione in un profilo non dirigenziale, assegnando il termine di giorni 30 per la presentazione di controdeduzioni e osservazioni sui fatti contestati, a far data dalla ricezione della diffida stessa;

Vista la memoria della Società Asia Napoli S.p.A., a firma dell'Amministratore Unico, [omissis], acquisita al prot. ANAC n. 13500 del 27.01.2016, nella quale si ribadisce la perdurante carenza di figure dirigenziali all'interno della struttura e l'esclusiva competenza del [omissis] a rivestire il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Rilevato pertanto che, nel termine assegnato, la Società Asia Napoli S.p.A. non ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto

ORDINA

All'Amministratore Unico di Asia Napoli S.p.A., [omissis], di porre in essere la seguente azione:

- conferire l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione secondo quanto disposto dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 -al paragrafo 2.1.2; in particolare, la scelta potrà ricadere, su un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze e solo quale ipotesi residuale, in un amministratore purché privo di deleghe gestionali.

Il presente provvedimento è notificato al rappresentante legale della Società. Per l'adempimento si assegna il termine di 30 giorni, dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ANAC e sul sito web istituzionale di Asia Napoli S.p.A., ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 190/2012.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*Presidente ff.
Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 4 marzo 2016

Il Segretario: Maria Esposito